

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1966

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, PAZZAGLIA, BAGHINO, VALENSISE,  
BERSELLI, PARIGI, RUBINACCI, SOSPIRI**

*Presentata il 26 novembre 1987*

**Modifica e integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex-combattenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sulla maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex-combattenti viene limitato, nella sua applicazione, dalla condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968. Questa limitazione cronologica non è giustificabile giuridicamente e non è plausibile sotto il profilo dell'etica democratica, perché crea disparità e risulta arbitrariamente discriminatoria nei confronti di una categoria

di pensionati per invalidità, già socialmente mortificata.

L'obiettivo della presente proposta è di perfezionare l'articolo 6, sopprimendo la clausola che esclude dal beneficio previsto i titolari di pensioni con decorrenza antecedente all'8 marzo 1968.

Il diritto, la giustizia sociale, la tradizione perequativa della nostra legislazione, i criteri distributivi, ai quali attende il Parlamento, rendono indifferibile la modifica proposta, la cui copertura è di limitata incidenza finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. I benefici previsti dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, come modificato dall'articolo 1 della legge 16 marzo 1987, n. 114, sono estensibili, a domanda, alle categorie interessate dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968.

2. La maggiorazione è applicabile ai trattamenti pensionistici da pubblico impiego e a quelli da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti o autonomi o esercenti libere professioni.

3. La domanda, nel caso di decesso degli aventi diritto, può essere avanzata dal titolare della pensione di reversibilità.

### ART. 2.

1. Il trattamento previsto dall'articolo 1 viene corrisposto, a domanda, ai pensionati invalidi di guerra di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità che non usufruiscano di altro trattamento pensionistico a qualsiasi titolo.

### ART. 3.

1. Le corrispettive somme da erogare agli enti pensionistici interessati, secondo le modalità del Ministero del tesoro, sono a carico del bilancio dello Stato.